



# **Comune di Casorate Primo**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 18.4.2013**

## **SOMMARIO**

- ART. 1     **AMBITO E FINALITA'**
- ART. 2     **DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE**
- ART. 3     **DOMANDA DI OCCUPAZIONE**
- ART. 4     **ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 5     **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**
- ART. 6     **-DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**
- ART. 7     **MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 8     **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**
- ART. 9     **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**
- ART. 10    **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**
- ART. 11    **CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**
- ART. 12    **TARIFFA-DURATA DELLE OCCUPAZIONI**
- ART. 13    **MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**
- ART. 14    **SOGGETTO PASSIVO**
- ART. 15    **AGEVOLAZIONI**
- ART. 16    **ESENZIONI**
- ART. 17    **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**
- ART. 18    **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**
- ART. 19    **RISCOSSIONE COATTIVA**
- ART. 20    **SANZIONI**
- ART. 21    **INTERESSI**
- ART. 22    **RIMBORSI**
- ART. 23    **COMPENSAZIONE**
- ART. 24    **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**
- ALL A) CRITERI CLASSIFICAZIONE STRADE**
- ALL B) ELENCO DI CLASSIFICAZIONE STRADARIO**

**Art. 1**  
**AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, art. 63, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate, altresì, la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni, la misura degli interessi, i rimborsi.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico", nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione, anche di fatto, di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune che li sottragga all'uso generale della collettività, ivi comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati.

**Art. 2**  
**DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONE**

1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 12, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni :

-difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;

-che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga

della concessione ovvero dalla revoca o dall'estensione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procede d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

### *Art. 3*

#### **DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Chiunque intenda occupare sul territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 12, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione. La domanda deve essere inoltrata:

- a. Al Settore Servizi per il Territorio per occupazioni di carattere stabile (es.: chioschi, edicole, distributori carburante, condutture ecc.)
- b. Al Settore Polizia Locale per le occupazioni a carattere temporaneo (es. ponteggi fioriere, attività culturali, ricreative e commerciali, sportive ecc.)

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e deve contenere :

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente nonchè il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla precedente lett. a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA nonchè le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda. Nel caso di condomini, la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore con l'indicazione del numero del codice fiscale;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonchè la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate, dovrà essere presentata:

a) per le occupazioni **permanenti**:

-almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio della occupazione stessa;

b) per le occupazioni **temporanee**:

-almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

Per i venditori ambulanti non titolari di concessione che effettuino occupazioni occasionali e non ricorrenti di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione verbale dell'Ufficio di Polizia Locale, l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone tiene luogo al rilascio della concessione.

4. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione dell'occupazione all'Ufficio Polizia Locale anche a mezzo fax o con telegramma entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata. L'Ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento.

#### ***Art. 4***

#### ***ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE***

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio competente per l'istruttoria e la definizione delle stesse.
2. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 32;
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza della occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento;

#### ***Art. 5***

#### ***OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO***

1. Il concessionario è tenuto a presentare denuncia all'ufficio tributi entro 30 giorni dal rilascio della concessione e comunque entro il 31/12 dell'anno di rilascio della concessione. E' tenuto contestualmente al versamento del canone annuale. Dovrà inoltre comunicare ogni variazione o cessazione dell'occupazione al Servizio Finanziario-Tributi entro il 31/12 dell'anno di competenza; in mancanza, e' tenuto al pagamento dell'intero canone fino a presentazione di denuncia di variazione in diminuzione o cessazione;
2. I soggetti che occupano il sottosuolo ed il soprassuolo devono presentare la denuncia entro il 30 aprile di ciascun anno precisando il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo.
3. Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed, in particolare, ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, o beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione

- o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza locale l'atto che legittimi l'occupazione;
  - c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
  - d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa;
  - e) al versamento del canone alle scadenze previste;

#### **Art. 6**

### **DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE**

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
- c) le reiterate violazioni, da parte del concessionario, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- d) le violazioni delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione di suolo pubblico;
- e) la mancata occupazione, senza motivo, del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente, nei 3 giorni successivi in caso di occupazione temporanea.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già pagato non verrà restituito.

#### **Art. 7**

### **MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. L'Amministrazione Comunale, con atto motivato, in qualsiasi momento e per ragioni di pubblico interesse sopravvenute, può modificare, sospendere e revocare il provvedimento di concessione rilasciato.

2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto rapportato al periodo di mancata occupazione.

#### **Art. 8**

### **RINNOVO DELLA CONCESSIONE**

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

2. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

**Art. 9**  
**COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune con la presentazione dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione e non sono soggetti al pagamento del canone.

**Art. 10**  
**CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati :

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari o in Km;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti da Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

**Art. 11**  
**CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo l'elenco allegato A) al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Le tariffe sono graduate in base alla categoria delle strade (all. B). Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

**Art. 12**  
**TARIFFA -DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

- 1. Il canone è dovuto in base alle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.
- 2. Le tariffe sono modificabili di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione con validità del 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione.
- 3. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al pagamento del canone "ad anno solare" indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
- 4. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura prevista per le singole tipologie ed il canone è dovuto a giorno, in base a tariffa giornaliera, anche se nell'arco della giornata l'occupazione è di durata inferiore alle 24 ore. Per le occupazioni particolari che comportino l'applicazione della tariffa oraria o fascia oraria, la stessa sarà specificatamente indicata nell'apposito tariffario.

**Art. 13**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore ed è determinato sulla base delle tariffe stabilite annualmente con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

2 Non è assoggettabile al canone l'occupazione fino al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone, espressa in metri quadrati, è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

4. Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa determinata per legge e per utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di €516,4569:

-La tariffa per utente è rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

-Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

-Il canone per queste occupazioni deve essere versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati qualora l'area di posteggio sia data in concessione ad un privato.

6. Per i passi carrabili si intendono quei manufatti o quegli appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o comunque, da una modifica del piano stradali in attesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

**Art. 14**  
**SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è tenuto al pagamento del canone ciascuno dei titolari dell'occupazione.



**Art. 15**  
**AGEVOLAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti e temporanee relative a superfici eccedenti i mille metri quadrati di superficie complessiva sono calcolate in ragione del 10% sulla superficie eccedente i 1.000 mq.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
3. Per le occupazioni in occasione di fiere e festeggiamenti che abbiano il carattere della ricorrenza, si applica la riduzione del 25% sulla tariffa corrispondente

**Art. 16**  
**ESENZIONI**

- a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, c. 1, lettera c, T.U.I.R. (D.P.R. 22/12/1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessori carrabili destinati a soggetti portatori di handicaps;
- c) Le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale purchè non contengono indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- d) Le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché delle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- e) Le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) Le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purchè l'area non ecceda i 10 mq e di durata non superiore a 8 ore;
- g) Le occupazioni di aree cimiteriali o con manufatti di qualsiasi natura (passi carrabili, scivoli, ecc.) da chiunque costituiti per agevolare il transito dei veicoli condotti o, comunque utilizzati da soggetto portatori di handicap;
- h) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose, purchè non siano di intralcio od ostacolo alla circolazione dei veicoli. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa in materia di polizia urbana;
- i) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.;

- l) Occupazioni effettuate con balconi, bow-window e simili infissi di carattere stabile,
- m) Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione stessa;
- n) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- o) Occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 (sei) ore;
- p) Le occupazioni di suolo pubblico con passi carrabili;
- q) Gli enti non commerciali e le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale "ONLUS" di cui al D.Lgs. 460/97, per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o necessarie per natura.

#### *Art. 17*

#### **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Per le occupazioni permanenti, il canone deve essere corrisposto "ad anno solare".
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato a "Comune di CASORATE PRIMO (PV) – Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche".
5. Ai sensi art. 1 comma 166 legge 296 27/12/2006, il versamento in euro del canone ed eventuali accessori è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre) qualora l'importo annuo dovuto sia superiore a Euro 2.600,00.

#### *Art. 18*

#### **VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nel precedente art 17 comma 4-5 oppure con versamento in contanti con contestuale rilascio di quietanza.

2. Se trattasi di occupazione per "occupazioni ricorrenti", rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

#### ***Art. 19***

#### ***RISCOSSIONE COATTIVA***

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene:

-mediante procedura di cui al D.P.R. 29/09/73 n. 602 se affidata alla concessionaria del servizio di riscossione di cui al DPR 28/01/1988 n. 43;

-mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639 se svolta in proprio dal Comune o affidata ai soggetti menzionati alla lettera b, comma 4 D.Lgs. 15/10/1997 n. 446.

2. Le spese sostenute per l'espletamento della procedura coattiva di recupero sono addebitate all'utente soggetto alla procedura stessa.

#### ***Art. 20***

#### ***SANZIONI***

1. Per l'omessa presentazione della domanda di installazione di cui all'art. 3 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 150% del canone dovuto con un minimo di Euro 52,00.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del 80% del maggior canone dovuto.

3. Nei casi in cui la dichiarazione di cui all'art. 3 presenti errori od omissioni che attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione della tassa, si applica la sanzione amministrativa di Euro 52,00.

4. Per l'omesso pagamento della tassa o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

5. Le sanzioni indicate nei commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine di 60 giorni, utile per ricorrere alla giurisdizione competente, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

6. La sanzione amministrativa di cui al c. 4 non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad un ufficio diverso del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente.

7. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 19 del presente Regolamento.

**Art. 21**  
**INTERESSI**

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per le relative sanzioni, si applicano interessi di mora nella misura del tasso legale vigente tempo per tempo maggiorato di 3 punti percentuali, ai sensi dell'art. 1 comma 165 D.Lgs 296 27/12/2006, a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili e fino a quello dell'effettuato pagamento.

**Art. 22**  
**RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, ai sensi art. 1 comma 164 D.Lgs 296 27/12/2006.

2. Per le somme dovute a titolo rimborso al contribuente, sono dovuti a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso eseguito, gli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

**Art. 23**  
**COMPENSAZIONE**

1. Ai sensi art. 1 comma 167 D.Lgs 296 27/12/2006, è ammessa la compensazione degli importi a debito e a credito, previa istanza di autorizzazione indirizzata al responsabile dell'entrata.

**Art. 24**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2013.

2. Con le variazioni introdotte dal presente documento sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti.

3. Il presente regolamento è formato da n. 24 articoli.

Allegato "A" al Regolamento C.O.S.A.P.

Per le occupazioni di cui al presente Regolamento le strade, le vie e le aree sono suddivise nelle seguenti categorie:

1° Categoria = Capoluogo

2° Categoria = Frazioni o zone limitrofe

(Vedi allegato B)

La tariffa per la seconda categoria è del 10% inferiore alla tariffa applicata per la prima categoria.

Allegato "B" al Regolamento C.O.S.A.P.

<b>ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Descrizione delle vie e piazze</b>
PRIMA Centro abitato	<b>Perimetro del centro urbano delimitato dalle seguenti vie e piazze in esso incluse:</b>
	Via Cesare Battisti ( fino al civico n. 25)
	Via Besate (fino al civico n. 13)
	Vicolo G. Bremi
	Via Capo di Vico (fino al civico n.17)
	Vicolo Centrale
	Vicolo comune
	Piazza Contardi
	Via Dall'Orto
	Via Delfinoni (fino al civico n. 26)
	Via delle Betulle (fino al civico n. 5)
	Corso Europa Unita
	Via Galilei
	Vicolo Termanini
	Via Magnaghi (fino al civico n. 12)
	Via Palazzo (fino al civico n. 5)
	Via Papa Giovanni XXIII
	Piazza Mira
	Via Mira
	Via Garibaldi
	Via Pionnio (fino al civico n. 44)
	Via Pozzetti (fino al civico n. 6)
	Via Rho
	Via San Protaso
	Via San Siro
	Via Santagostino (fino al civico n. 87)
	Via Santini
Via Vittorio Emanuele II (fino al civico n.33)	
Via Kennedy	

Allegato "B" al Regolamento C.O.S.A.P.

<b>ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Descrizione delle vie e piazze</b>
SECONDA Zona limitrofa	<b>Perimetro del centro urbano delimitato dalle seguenti vie e piazze in esso incluse:</b>
	Via 2 Giugno
	Via 25 Aprile
	Via 1° Maggio
	Via L. Basso
	Via Battisti (dal civico n. 27)
	Via Berlinguer
	Via Besate (dal civico n. 15)
	Via M. Biagi
	Via Bianchi
	Via E. Bonizzoni
	Via Buonarroti
	Via Capo di Vico (dal civico n. 19)
	Via Carlo De Amici
	Via Cav. Vittorio Veneto
	Via Chinaglia
	Via L. da Vinci
	Via De Gasperi
	Via dei Cedri
	Via dei Gelsi
	Via dei Larici
	Via dei Pini
	Via dei Salici
	Via dell'Artigianato
	Via dell'Industria
	Via delle Betulle (dal civico n. 7)
	Via delle Querce
	Via Delfinoni (dal civico 28)
	Via De Nicola
	Via Di Vittorio
	Via Disabella
	Via Don A. Colzani
	Via Don Milani
Via Don Minzoni	
Via Don Sturzo	
Largo Avis	
Via G. Falcone	
Via Fermi	
Via F.lli Cervi	
Via F.lli di Dio	
Piazza Fracaro	
Via Meucci	
Via Galvani	
Via Giordano Bruno	
Via Gramegna	

Allegato "B" al Regolamento C.O.S.A.P.

<b>ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Descrizione delle vie e piazze</b>
SECONDA Zona limitrofa	<b>Perimetro del centro urbano delimitato dalle seguenti vie e piazze in esso incluse:</b>
	Via Gramsci
	Via Grandi
	Via Luxemburg
	Via Magnaghi (dal civico n. 14)
	Via Don P. Magnoni
	Via Marconi
	Via E. Mattei
	Via Matteotti
	Via Mazzini
	Via Monte Adamello
	Via Monte Asolone
	Via Monte Grappa
	Via Monte Pasubio
	Via Monte Rosa
	Via A. Moro
	Via Motta Visconti
	Via A. Negri
	Via Palazzo (dal civico n. 7)
	Via Pavia
	Via Piccaluga
	Via Pionnio (dal civico n. 46)
	Via Pozzetti (dal civico n. 10)
	Via Raffaello
	Via Sandro Pertini
	Via Santagostino (dal civico n. 89)
	Via Tiziano
Via Tosi	
Via Turati	
Via Vai	
Via Verdi	